

## **Cass., civ. sez. II, del 9 gennaio 2019, n. 315**

-la corte di appello accoglieva l'eccezione di difetto di legittimazione del PM, in applicazione del principio di giurisprudenza che nega la legittimazione ad impugnare la delibera assembleare a chi non rivesta la qualità di condomino (il PM, al momento del ricorso ex art. 1137 cc, non era più proprietario di immobili compresi nel condominio avendo donato l'immobile alla figlia PL);

- la corte di appello dichiarava inammissibile l'intervento svolto da PL in grado d'appello

-la ricorrente imputa alla corte di avere considerato la propria costituzione in giudizio alla stregua di un comune intervento in grado d'appello, trattandosi invece dell'intervento del titolare del diritto, con funzione di ratifica, ex tunc, dell'operato di PM;

-la censura è infondata e il suo rigetto comporta l'assorbimento delle restanti censure adombrate con il motivo in esame;

-la giurisprudenza di questa corte ammette la ratifica degli atti processuali compiuti da un soggetto carente della capacità di stare in giudizio, ferme le decadenze processuali nel frattempo intervenute (Cass. 12686/2016; n. 3700/2012; n. 17525/2003);

-il principio è applicabile anche in tema di rappresentanza volontaria in presenza di un originario difetto di idoneo mandato, che «è emendabile per iniziativa del soggetto legittimato che manifesti la sua volontà attraverso il suo diretto intervento in giudizio o il rilascio di regolare procura»;

-anche in questo caso si precisa che «la regolarizzazione del rapporto processuale può avere efficacia ex tunc solo fatti salvi i diritti anteriormente quesiti, compresi quelli che si ricollegano alla scadenza del termine di impugnazione» (Cass. n. 4652/1996);

-non è dubbio, però, che nella specie PM, pur non essendo titolare del diritto, nell'impugnare la delibera aveva agito in nome proprio, non in nome della figlia, cui aveva già trasferito la proprietà dell'unità immobiliare in condominio;

-in questi termini la censura richiama implicitamente una sorta di gestione di affari altrui;

-la titolare del diritto, intervenendo nel giudizio in corso, aveva inteso appropriarsi degli effetti di tale gestione;

-non si tiene conto però che il diritto altrui fatto valere dal PM in nome proprio non riguardava la gestione di un affare di natura patrimoniale, ma il ricorso al tribunale a norma dell'art. 1137 c.c.;

-il che pone l'attività del PM al di fuori della previsione degli artt. 2028 e segg. c.c., posto che l'"affare", nella previsione dell'istituto, deve avere carattere patrimoniale, nel senso di materiale gestione del patrimonio altrui (Cass. n. 1365/1989);

-l'attività di PM dovrebbe piuttosto inquadrarsi in una non consentita ipotesi di sostituzione processuale;

-a norma dell'art. 81 c.p.c., fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui;

-pertanto, per dottrina e giurisprudenza pacifiche, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, è da ritenersi inammissibile, per difetto di legittimatio ad causam, rilevabile anche d'ufficio, l'attività processuale esercitata in nome proprio per far valere diritti altrui (cfr. Cass. n. 6843/1991);

-d'altra parte è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte che «colui che agisce in giudizio per far valere un diritto altrui ma prospettandolo come proprio non può giovare dell'eventuale ratifica del suo operato da parte del vero titolare di quel diritto, in quanto una ratifica è concepibile soltanto nel caso di chi agisca in nome e per conto di altri senza averne i poteri» (Cass. n. 8820/2007; n. 6376/1986; n. 4000/1995);

-pertanto, il rilievo della corte di merito, secondo cui l'intervento della PLi non avrebbe potuto sanare il vizio originario dell'impugnazione effettuata in assoluta carenza di legittimazione attiva, è ineccepibile;

-invero all'iniziale difetto di legittimati() ad causam di PL poteva rimediarsi «solo con la proposizione di un nuovo ricorso nei termini di legge ad opera della PL, quale unico soggetto legittimato» (così testualmente la sentenza impugnata);

-quindi l'intervento della PL rimaneva subordinato ai comuni requisiti dell'intervento in grado d'appello previsti dall'art. 344 c.p.c.;

-la corte ha correttamente negato la ricorrenza di tali requisiti e tale ratio decidendi non ha costituito oggetto di specifica censura;